



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



INFORMATIVA

Nella seguente informativa sono riportate solo alcune informazioni principali. **SI RACCOMANDA PERTANTO DI LEGGERE ATTENTAMENTE L'AVVISO COMPLETO** approvato con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 152 del 5 febbraio 2021 e s.m. e pubblicato su www.vivoscuola.it e su <https://fse.provincia.tn.it/>

VOUCHER INDIVIDUALE RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA SVOLTI IN CORRISPONDENZA DEL QUARTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

A) ACCESSO ALL'INIZIATIVA

1) STUDENTI AMMESSI (paragrafo 4 dell'Avviso):

residenti in provincia di Trento e frequentanti nell'anno scolastico 2020/2021 la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici italiani;

OPPURE

domiciliati in provincia di Trento e frequentanti nell'anno scolastico 2020/2021 la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici trentini;

ed in possesso dei seguenti requisiti:

- età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
- a livello di merito, aver conseguito nell'anno scolastico 2019/2020 la promozione alla classe successiva con al massimo un voto negativo;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF 2020 risultante dalla "Domanda Unica" inferiore a 0,60. Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa Attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di voucher.

Al termine dell'anno scolastico 2020/2021, lo studente dovrà risultare promosso alla classe successiva senza voti negativi/debiti formativi.

INCOMPATIBILITÀ (paragrafo 4 dell'Avviso)

Il voucher individuale è incompatibile con:

- 1) l'aver già fruito di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all'estero in paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall'Amministrazione provinciale;
- 2) la borsa di studio per un periodo all'estero in paesi extra Unione europea finanziata dalla Provincia per l'anno scolastico 2021/22. Nel caso di presentazione di doppia domanda (UE e extra UE) sarà considerata valida quella presentata per prima;
- 3) borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro e Intercultura).

2) IMPORTO DEL VOUCHER ASSEGNATO (paragrafo 3 dell'Avviso)

Gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'ICEF 2020 risultante dalla "Domanda Unica", secondo i parametri indicati al paragrafo 3 dell'Avviso.

Ai fini fiscali, tale voucher è considerato un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986 (paragrafo 1 dell'Avviso).

3) CARATTERISTICHE PERCORSO (paragrafo 2 dell'Avviso)

Il periodo di studio all'estero deve essere svolto presso un'istituzione scolastica con sede in un Paese dell'Unione europea ed avere una durata annuale (minimo **240 giorni**) o parziale (minimo **110 giorni**).

Per l'organizzazione del periodo di istruzione all'estero, lo studente può adottare modalità libere, quali ad esempio: adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

4) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOUCHER (paragrafo 5 dell'Avviso)

La domanda di voucher individuale è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenni o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

La domanda dovrà essere presentata entro le **ore 13.00 di venerdì 19 marzo 2021** (secondo le modalità previste dal paragrafo 5 dell'Avviso).

La procedura di presentazione della domanda prevede in alternativa:

a) **accesso alla procedura online** sul sito www.vivoscuola.it oppure sul sito <https://fse.provincia.tn.it/> - opportunità per le persone – interventi nell'ambito del piano Trentino Trilingue – opportunità per studenti con le **credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID** (info: <https://www.spid.gov.it>). In tal caso la domanda viene compilata e trasmessa direttamente all'Amministrazione senza la necessità di sottoscrizione.

oppure

b) **registrazione, compilazione e conferma della domanda online** sul sito www.vivoscuola.it oppure sul sito <https://fse.provincia.tn.it/> - opportunità per le persone – interventi nell'ambito del piano Trentino Trilingue – opportunità per studenti. La domanda dovrà essere quindi stampata, sottoscritta con firma autografa e quindi ricaricata sul sistema informatico allegando copia di un documento di identità.

Solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici **NON TRENTINI** alla domanda va allegato il seguente documento:

a. la copia del documento di valutazione finale della classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020.

Per gli studenti frequentanti istituti scolastici trentini i dati saranno, invece, verificati d'ufficio dall'Amministrazione.

L'Attestazione ICEF 2020 non dovrà essere allegata alla domanda di voucher, in quanto l'indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF da parte dei soggetti abilitati dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda e delle eventuali integrazioni.

5) GRADUATORIA (paragrafo 7 dell'Avviso)

La graduatoria delle domande ammesse è ordinata secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF 2020, dando la precedenza agli studenti che hanno conseguito la promozione all'anno scolastico 2020/2021 senza voti negativi e, in caso di parità di ICEF 2020, agli studenti residenti in provincia di Trento.

Gli studenti non assegnatari di voucher per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce, decadenze o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Dopo l'uscita della graduatoria sarà organizzato un INCONTRO INFORMATIVO finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di voucher informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa, fattispecie del cambio d'istituto estero) e le modalità di compilazione del Final Report.

INFORMAZIONI

Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio Università e fondi europei

Tel. n. 0461- 491346, 0461-497234

e-mail: pianotrilingue@provincia.tn.it – serv.formazione@pec.provincia.tn.it

sito www.vivoscuola.it

sito <https://fse.provincia.tn.it/> -opportunità per le persone – Interventi nell'ambito del Piano Trentino Tri-lingue – opportunità per studenti.

B) PROCEDURA PER BENEFICIARI VOUCHER

1) DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA (paragrafo 8 dell'Avviso)

Lo studente risultato assegnatario di voucher deve presentare (con le modalità che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di voucher) dalle **ore 9.00 di martedì 1 giugno 2021 alle ore 13.00 di venerdì 30 luglio 2021** la seguente documentazione:

1. modulo di **“Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici”** nella quale sono ammesse le seguenti modifiche:

- **modifica dello Stato estero**, tenuto conto che l'importo del voucher assegnato in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; l'importo del voucher sarà, invece, rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al paragrafo 3 dell'Avviso;
- **riduzione della durata del percorso da annuale a parziale**: l'importo del voucher sarà rideterminato in base alla tabella di cui al paragrafo 3 dell'Avviso;
- **spostamento del percorso d'istruzione parziale durante l'anno scolastico 2021/2022**: lo spostamento (dal primo al secondo semestre o viceversa) è ammesso, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti. La liquidazione della prima rata del voucher sarà effettuata, in questo caso, nel periodo compreso fra dicembre 2021 e gennaio 2022 previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria, mentre la liquidazione della seconda rata avverrà secondo quanto indicato nel paragrafo 11, lett. b) dell'Avviso.

2. allegati al suddetto modulo:

a. solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici NON TARENTINI: copia del documento di valutazione finale relativo alla classe frequentata nell'anno scolastico 2020/21, attestante la promozione all'anno scolastico 2021/22 senza voti negativi/debiti formativi;

b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza

L'erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata al conseguimento della promozione all'anno scolastico 2021/2022 senza voti negativi/debiti formativi.

2) DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO (paragrafo 11 dell'Avviso)

Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero e con le modalità che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di voucher la seguente documentazione:

1. il modulo di "Domanda di liquidazione del saldo";

2. allegati alla suddetta domanda:

a. Final Report della scuola estera, redatto secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all'estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d'istruzione svolto. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione del Final Report, che dovrà essere firmato dal responsabile o da un referente dell'istituto estero al termine del percorso, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso, così come specificato al paragrafo 13 dell'Avviso;

b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

3) MANCATO COMPLETAMENTO DEL PERCORSO SCOLASTICO ALL'ESTERO (paragrafo 12 dell'Avviso)

Nei casi di mancato completamento del percorso all'estero l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- **percorso annuale:**

a) qualora lo studente abbia svolto **presso la scuola estera**, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a **240 giorni**, ma di durata comunque pari ad almeno 200 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3 dell'Avviso;

b) qualora lo studente abbia svolto **presso la scuola estera**, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore ai **200 giorni** e comunque pari o superiore a 120 giorni (conseguendo una valutazione finale positiva), l'importo del voucher sarà rideterminato partendo dal 90% dell'importo concesso su cui sarà applicata una riduzione per ogni giorno non frequentato tra 199 giorni e il numero effettivo di giorni frequentati, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3 dell'Avviso;

c) qualora lo studente non raggiunga **120 giorni** di frequenza **presso la scuola estera** il voucher sarà revocato, fatto salvo quanto specificato nel paragrafo 12 dell'Avviso.

- **percorso parziale:**

a) qualora lo studente abbia svolto **presso la scuola estera**, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a **110 giorni**, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3 dell'Avviso.

b) qualora lo studente non raggiunga **90 giorni** di frequenza **presso la scuola estera** il voucher sarà revocato, fatto salvo quanto specificato nel paragrafo 12 dell'Avviso.

4) REVOCA DEL VOUCHER (paragrafo 13 dell'Avviso)

Il voucher assegnato sarà revocato parzialmente o totalmente nei seguenti casi:

a) REVOCA PARZIALE:

- rideterminazione dell'importo del voucher per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al paragrafo 12 dell'Avviso;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo del voucher conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al paragrafo.12 dell'Avviso.

b) REVOCA TOTALE:

- mancata partenza per l'estero;
- mancata presentazione nei termini previsti della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati;
- mancato conseguimento del requisito di merito riferito alla regolare frequenza della scuola estera e alla complessiva valutazione finale positiva in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dal Final report della scuola estera redatto secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12 dell'Avviso;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12 dell'Avviso;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima del periodo di istruzione nella scuola con valutazione finale positiva;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4 dell'Avviso.